

## SCHEMA DI CONTRATTO

tra

Il \_\_\_\_\_ con domicilio in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di  
rappresentante debitamente autorizzato da \_\_\_\_\_, con  
sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ (in prosieguo per brevità  
"Cassa")

e

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e P. IVA  
\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_ (in prosieguo per brevità "Società")

### Premesso che

1. la Cassa Nazionale del Notariato, in data \_\_\_\_\_, ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di **"Consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al Monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due"**.
2. la \_\_\_\_\_ ha partecipato alla suddetta procedura di gara e ha presentato regolare offerta (allegato \_\_\_\_);
3. la Cassa Nazionale del Notariato, come risulta dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Stella Giovannoli in data \_\_\_\_\_, ha aggiudicato in via definitiva alla \_\_\_\_\_ il servizio di cui al Capitolato Tecnico (allegato \_\_\_\_).

**Tutto ciò premesso, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue**

- Le premesse che precedono, e gli allegati al presente contratto, formano parte integrante ed essenziale del contratto stesso, si da costituirne unico ed inscindibile contesto.

### **Articolo 1 - Oggetto del Contratto**

La Cassa Nazionale del Notariato, come in epigrafe rappresentata, conferisce formalmente a \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante, che accetta, l'incarico di prestargli il supporto nelle attività/processi di manutenzione della metodologia e della strumentazione per la gestione integrata dei rischi dell'attivo e del passivo (Asset & Liability Management) finalizzata alla rivisitazione dell'asset allocation in ottica LDI ovvero a copertura probabilistica degli impegni futuri ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare, così come analiticamente descritti nel "Disciplinare di Gara" allegato *sub A*, nel "Capitolato Tecnico" allegato *sub B*, e nell' "Offerta Tecnica" allegata *sub C*.

### **Articolo 2 - Durata del Contratto e Recesso**

Il presente Contratto avrà durata di anni due a partire dal \_\_\_\_\_ e fino alla data del \_\_\_\_\_.

La Cassa potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 20 del "Capitolato Tecnico" allegato sub. B.

### **Articolo 3 - Corrispettivi e spese**

Il corrispettivo complessivo a carico della Cassa per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 è pari ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA come per legge.

I pagamenti del corrispettivo dovuto avverranno con rate trimestrali posticipate. Il pagamento avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione delle fatture. La società aggiudicataria, nello svolgimento dell'attività di consulenza, non verserà e/o percepirà compensi, commissioni o prestazioni non monetarie da soggetti terzi.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte della Cassa della regolarità contributiva della società aggiudicataria.

#### **Articolo 4 – Conflitto di interessi**

La Società adotterà ogni misura organizzativa idonea al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 21 del TUF e dell'art. 23 e seguenti del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* TUF.

In particolare la Società adotterà ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere con la Cassa o fra clienti, e li gestirà, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi della Cassa medesima.

Inoltre informerà chiaramente la Cassa, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato.

#### **Articolo 5 – Obblighi tra le parti**

La Società sarà tenuta a svolgere i servizi e le attività oggetto del presente contratto con la dovuta diligenza tecnico-professionale, eseguendo l'incarico affidatole dalla Cassa, predisponendo i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie, utilizzando le migliori e più efficaci procedure organizzative e metodologiche ed avvalendosi anche dell'ausilio dei propri collaboratori.

La Società si obbliga ad elaborare e consegnare alla Cassa i documenti e le elaborazioni di cui all' "Offerta Tecnica" allegata *sub C*, e secondo la tempistica ivi riportata.

La Cassa riconosce che, al fine di garantire il corretto adempimento dell'incarico oggetto del presente contratto, è indispensabile la piena collaborazione di tutti i responsabili delle sue competenti funzioni, nonché dei gestori del suo patrimonio, al fine di assicurare alla Società una completa e dettagliata informazione.

E' fatto obbligo alla Società di richiedere alla Cassa ulteriori elementi di valutazione e di giudizio in presenza di informazioni fornite dalla Cassa e ritenute inesatte o incomplete.

## **Articolo 6 – Obblighi di Riservatezza**

La Società si impegna ad adottare tutte le più adeguate procedure per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei dati e/o informazioni relative alla Cassa, al suo portafoglio finanziario, ai suoi gestori di patrimonio ed ai servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni altra informazione e/o dato/documentazione fornita dalla Cassa alla Società nel contesto del presente contratto, utilizzando tali dati e/o informazioni esclusivamente ai fini di cui al presente contratto ed in conformità della normativa vigente. In particolare, la Società conferma il suo impegno ad utilizzare i suddetti dati nel rispetto di tutte le norme in materia di dati personali (incluso il D. Lgs. n. 196/2003), apprestando tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalla legge.

Ogni elaborazione, raccolta, report realizzato e/o predisposto dalla Società ai fini, nel contesto ed in seguito alla esecuzione del presente contratto, rimane esclusiva proprietà intellettuale della Società, che concede alla Cassa il pieno diritto di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali.

La Società si impegna a non utilizzare e a non divulgare a terzi al di fuori di quanto previsto e strettamente necessario ai fini della esecuzione del presente contratto:

- a) ogni dato, informazione o materiale, non pubblico, fornito dalla Cassa;
- b) ogni dato, informazione o materiale elaborato dalla Società sulla base di quanto fornito dalla Cassa.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.

Per gli scopi indicati nei punti che precedono, le parti si impegnano ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e le opportune iniziative, anche legali, necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate da parte dei terzi.

Fermo restando quanto sancito negli articoli che precedono, qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili alla Società, quest'ultima sarà tenuta a risarcire alla Cassa il danno derivante dalla violazione commessa.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto di cui al presente atto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

### **Articolo 7 - Invio di comunicazioni**

Ogni dichiarazione o comunicazione delle parti sarà inviata via *fax* o *e-mail* con pieno effetto agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

#### **Cassa Nazionale del Notariato:**

\_\_\_\_\_ Fax 06/\_\_\_\_\_ - Telefono  
06/\_\_\_\_\_ - e-mail: \_\_\_\_\_

#### **(dati della società):**

Sig. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ - Telefono \_\_\_\_\_ - e-mail: \_\_\_\_\_

### **Articolo 8 - Modifiche al Contratto**

Nessuna modificazione del presente contratto potrà avvenire, né essere provata, se non per atto scritto.

### **Articolo 9 - Trattamento dei Dati**

Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l'altra parte. La Società si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel predetto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e nella presente clausola, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell'esecuzione del presente incarico.

### **Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa**

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nonché dai precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto dalla Cassa, ai sensi degli articoli 1453, 1454 e 1456 del codice civile, per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla società.

### **Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

[Cassa Nazionale del Notariato]

[\_\_\_\_\_]

\_\_\_\_\_  
[Luogo e Data]

\_\_\_\_\_  
[Luogo e Data]

Le parti danno specifica approvazione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dei seguenti articoli:

Articolo 2: Durata del Contratto e Recesso;

Articolo 5: Obblighi tra le parti;

Articolo 6: Obblighi di Riservatezza;

Articolo 10: Clausola risolutiva espressa;

Articolo 11: Legge applicabile e Foro competente